

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4 - Gruppo di lavoro
- Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 - Centrali di committenza
- Art. 8 - Quota del 20 per cento
- Art. 9 - Disciplina delle varianti

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 - Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione
- Art. 13 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 15 - Principi in materia di valutazione
- Art. 16 - Attività articolate e singole
- Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 18 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici” di seguito indicato, per brevità, “Codice”), come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di quantificazione e di riparto delle risorse destinate al pagamento degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice, nonché i criteri di riduzione delle stesse risorse a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti.
3. L'attribuzione degli incentivi è finalizzata a valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione garantendo, comunque, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di affidamento disposte o eseguite dall'Ente, in conformità ai vigenti regolamenti, alle altre disposizioni organizzative interne ed al sistema di deleghe in materia di procedure negoziali e di spesa.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. L'incentivo è riconosciuto anche per gli affidamenti diretti. Può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni Consip o ad altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice. L'incentivo non è riconosciuto per le attività di natura amministrativa o gestionale connesse alla stipula del contratto derivato.
3. L'incentivo è altresì riconosciuto nei contratti stipulati nell'ambito di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023. Tuttavia l'incentivo non è calcolato sull'intero valore dell'accordo quadro, bensì viene costituito progressivamente con l'attivazione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al loro valore economico di questi ultimi. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base dell'importo totale di affidamento al netto di IVA, così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 **Ambito soggettivo di applicazione**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 4
Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente, con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, all'avvio della fase di programmazione, affidamento ed esecuzione, individua la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopralluogo. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Le funzioni del personale incaricato vengono svolte durante l'orario ordinario di ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5
Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6
Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
 - e) i lavori di importo inferiore a € 70.000,00
 - f) i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00
 - g) i contratti di servizi e forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione o, se nominato, nel caso di assenza di motivata attestazione circa la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, dei contratti di servizi e forniture individuati ai sensi dell'art. 114, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 4% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8
Quota 20% non destinata all'incentivazione del personale

1. La quota di cui all'art. 2, c. 5, lett. b), è incrementata dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 5, c. 1.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:
- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 9
Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 10
Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell’opera da realizzare:

Opere	
Importo inferiore o pari alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1.9%

Art. 11
Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto (RUP)		4%	5%	15%	24%
Programmazione della spesa per investimenti	2%				2%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1%	1%	2%	8%	12%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%				1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		3%			3%
Redazione del progetto esecutivo		4%			4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		5%			5%
Predisposizione dei documenti di gara			3%		3%
Direzione dei lavori: Direttore dei lavori				18%	18%
Ufficio di Direzione dei lavori: Direttore operativo				4%	4%
Ufficio di Direzione dei lavori: Ispettore di cantiere				4%	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				4%	4%
Collaudo tecnico-amministrativo / Verifica di conformità- Regolare esecuzione				4%	4%

Collaudo statico				6%	6%
Coordinamento dei flussi informativi	1%	1%	1%	1%	4%
Totale	5%	19%	12%	64%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III **Incentivo per servizi e forniture**

Art. 12

Affidamenti di servizi e forniture oggetto di incentivazione

1. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui il RUP è soggetto diverso dal DEC.
2. Per gli affidamenti di servizi, a prescindere dall'importo, il RUP è sempre diverso dal DEC nei seguenti casi:
 - a) Servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Se i servizi da affidare non rientrano nell'elenco di cui al comma precedente, il RUP è diverso dal DEC e quindi è possibile riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche solo laddove gli importi posti a base della procedura risultino superiori alla soglia europea.

Se invece l'importo posto a base della procedura di affidamento è inferiore alla soglia europea e i servizi oggetto di affidamento non rientrano tra i servizi di cui all'elenco del comma precedente, è possibile nominare il DEC e quindi riconoscere l'incentivo per le funzioni tecniche solo nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per gli affidamenti di forniture è riconosciuto l'incentivo per le funzioni tecniche soltanto nei casi in cui l'importo posto a base della procedura è superiore a € 500.000,00.

Art. 13 Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Forniture e Servizi	
Importo inferiore o pari alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1.9%

Art. 14 Coefficients di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Programmazione	Progettazione	Affidamento	Esecuzione	Totale
Responsabile unico del progetto (RUP)		4%	8%	16%	28%
Programmazione della spesa per investimenti	3%				3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	1%	2%	6%	10%	19%
Redazione del progetto (livello unico)		4%			4%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%			2%
Predisposizione dei documenti di gara			3%		3%
Direzione dell'esecuzione inclusi collaboratori, ove nominati (direttore/i operativo/i)				25%	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo				2%	2%
Verifica di conformità/Regolare esecuzione				8%	8%
Coordinamento dei flussi informativi	1%		1%	1%	3%
Totale	5%	11%	19%	65%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate all'atto della costituzione del gruppo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 15 **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione, occorre considerare:
 - il rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - la completezza e la conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - la competenza e professionalità dimostrate;

- la propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 20.
 4. In ogni caso, il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
 5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 16
Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 18, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 17
Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art. 18
Attività del personale dirigenziale**

1. Il presente Regolamento si applica al personale con qualifica dirigenziale ai sensi di quanto disposto dall'art.8 c.5 del DL 24 febbraio 2023 n.13 e s.m.i. limitatamente ai progetti PNRR (con finanziamento ancorché parziale PNRR e/o PNC PNRR) per gli anni dal 2023 al 2026. Si applica al personale con qualifica dirigenziale dal 1 Gennaio 2025 in coerenza con le modifiche apportate all'art 45 del D. Lgs 36/2023 dal D.Lgs 209/2024 per tutti i progetti.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente art. 4, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'incentivo di cui al comma 3 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. In sede di verifica della compatibilità dei

costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, agli organi di controllo di cui al medesimo articolo sono trasmesse le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.

4. L'individuazione del dirigente di cui al comma 2 e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal Direttore Generale o, in assenza dal Segretario Comunale o da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.
1. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario Comunale o da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20, c. 3.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 45, c. 3, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. La riduzione verrà operata nei confronti del solo personale responsabile delle attività a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella seguente tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempo	Entro il 20% del tempo previsto dal cronoprogramma	10%
	Dal 21% al 40% del tempo previsto dal cronoprogramma	30%
	Oltre il 40% del tempo previsto dal cronoprogramma	50%
Costo	Entro il 20% dell'importo destinato alla procedura di affidamento	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo destinato alla procedura di affidamento	40%
	Oltre il 40% dell'importo destinato alla procedura di affidamento	60%

4. Qualora si verifichino ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, al personale responsabile delle attività a cui sono ascrivibili i ritardi sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

5. Qualora in fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture si verifichi un aumento dei costi inizialmente previsti, e tale aumento non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, al personale responsabile delle attività a cui sono ascrivibili gli incrementi di costo sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo gli incrementi di costo, le sospensioni, le proroghe e ogni altra motivazione dovuta a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla stazione appaltante o ad altre cause non imputabili al personale incentivato, ivi inclusi i ritardi imputabili esclusivamente alla ditta esecutrice del contratto e, pertanto, soggetti all'applicazione di penale.

Art. 20

Liquidazione dell'incentivo

- La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto dell'apposita scheda di rendicontazione riferita a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
- Salvo i casi di cui al successivo comma 3, 4 e 5 l'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - all'aggiudicazione/affidamento di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, liquidazione delle quote corrispondenti alle attività svolte durante le fasi di programmazione, progettazione e affidamento;

- all'esecuzione del collaudo o della verifica di conformità, o al rilascio del certificato di regolare esecuzione, liquidazione delle quote corrispondenti alle attività svolte durante la fase di esecuzione.

3. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture la cui durata è stabilita entro i 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, la liquidazione degli incentivi è ammessa solo al termine della fase conclusiva del lavoro, servizio o fornitura.

4. Per i lavori di durata pluriennale, è ammessa la liquidazione progressiva degli incentivi in corrispondenza dei SAL emessi, ove previsti, previo accertamento ed attestazione delle attività effettivamente svolte dal personale incaricato e salvo la ripetizione parziale o totale in caso di aumenti ingiustificati di tempi o costi.

5. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture, gli incentivi relativi alla fase di esecuzione vengono erogati al termine di ciascuna annualità contabile.

6. Ai fini della liquidazione, per ciascuna fase - il RUP predispone una scheda da allegare al relativo provvedimento di liquidazione - contenente le seguenti informazioni per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività:

- il tipo di attività assegnata e svolta;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Il Regolamento si applica integralmente alle procedure avviate successivamente alla data del 1° Luglio 2023, data di entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2003.
3. La liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale può essere disposta, a decorrere dalla data del 1° Luglio 2023 e fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 209/2024, limitatamente agli appalti PNRR-PNC, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito in L. 41/2023 e per le fasi dell'appalto che ricadono in tale periodo.
4. Dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 209/2024, ai sensi dell'art 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, la liquidazione degli incentivi destinati al personale dirigenziale è estesa a tutti gli appalti.
5. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice.
7. Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'art. 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione, garantendo la continuità operativa nella gestione degli incentivi per funzioni tecniche, senza alcuna interruzione amministrativa.